

Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Tenero-Contra,

richiamato l'articolo 37 del Regolamento comunale dell'8 febbraio 2010, risolve:

Art. 1 - Scopo

Prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del Sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2 - Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio comunale è vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc. che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienza a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Art. 3 - Contravvenzioni

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, con una multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti della LOC.

Art. 4 - Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5 - Entrata in vigore e rimedi di diritto

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio di Tenero-Contra

Il Vice Sindaco:

f.to Marco Radaelli

Il Segretario:

f.to Vittorio Scettrini

Publicata agli albi comunali dal 2 giugno 2016